

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTAGLIA, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI, ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea, ARTOM, BONALDI, BOSSO, CATALDO, CHIARIELLO, D'ANDREA, D'ERRICO, GRASSI, MASSOBRIO, NICOLETTI, PALUMBO, ROTTA e ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1967

Relazione generale del Governo al Parlamento  
sullo stato dell'integrazione europea

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'approvare la legge 13 luglio 1965, n. 871, i due rami del Parlamento inserivano nel relativo disegno di legge l'articolo 2 nel quale si legge:

« Dal 1965, ogni anno entro il 31 dicembre, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica dalla loro costituzione in poi, anche in relazione alle deleghe ricevute ».

La limitazione di tale obbligo al Governo di riferire annualmente sull'integrazione europea circa le sole Comunità del Mercato comune e dell'Euratom — con esclusione, oltre che del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea occidentale, anche della terza Comunità a Sei, la CECA — non è dovuta, a nostro avviso, a scelta deliberata, ma unicamente al fatto che il contenuto della legge-delega citata concerne, appunto, soltanto le prime due organizzazioni sopraricordate; ed è stato probabilmente opportuno che non si prendesse spunto da una leg-

ge-delega concernente una materia limitata per far carico al Governo di un obbligo di carattere generale, relativamente ad argomenti che non hanno riferimento diretto col contenuto della legge-delega stessa.

Ciò non toglie però che ne sono derivate una disarmonia ed una incongruenza non lievi, per cui il Parlamento è informato dal Governo, al termine di ogni anno (la relazione governativa sulla CEE e sulla CEEA è ormai già stata presentata due volte), su una parte dell'integrazione europea; mentre non lo è su un'altra parte, e non meno importante, di essa; e per di più senza che questa distinzione sia dettata da alcun criterio logico, giuridico o di opportunità.

Sembra pertanto necessario che a tale inconveniente si ponga rimedio col presente disegno di legge (e con la parallela abrogazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 871 del 13 luglio 1965, che verrebbe dal primo assorbito) che prevede esplicitamente che l'obbligo della presentazione della relazione incombe al Presidente del Con-

siglio, a sottolineare il carattere generale del problema dell'Unione europea (che comprende, col Consiglio d'Europa, i più generali aspetti politici del processo integrativo; con l'UEO, quelli più specificamente militari; con le tre Comunità a Sei, tutti i settori dell'economia, dal lavoro alla finanza, alla moneta, all'agricoltura, ai trasporti, alla ricerca scientifica e tecnologica). E la sua approvazione sarà tanto più opportuna, se parallelamente verrà approvata una modifica del Regolamento delle due Camere (secondo una proposta presentata — trascritta in nota — limitatamente al Senato, dagli stessi presentatori di questo disegno di legge), tendente a stabilire, in analogia con quanto già avviene in altri Parlamenti europei, una discussione parlamentare su tale relazione, preceduta da una relazione scritta ad opera delle Commissioni competenti.

Detta relazione, e la conseguente discussione in Parlamento, oltre che colmare una lacuna che appare sempre meno ammissibile — data l'incidenza crescente dell'integrazione europea su ogni ramo della vita politica, e sulla stessa attività legislativa —, potrà utilmente servire a riferire ampiamente sull'attività delle Delegazioni parlamentari italiane alle tre Assemblee europee (Parlamento europeo, Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, Assemblea dell'UEO), secondo quanto è stato più volte e da più parti richiesto, anche qui in analogia con quanto già avviene in altri Parlamenti di Stati membri delle sopradette organizzazioni: argomenti tutti i quali ulteriormente confermano l'opportunità del presente disegno di legge.

## NOTA

*Proposta di emendamento aggiuntivo, presentato dagli stessi proponenti del disegno di legge, al Regolamento del Senato*

*Art. 30-bis.* — Con le stesse modalità, in quanto applicabili, e con gli stessi termini relativi alla

discussione del bilancio dello Stato è discussa la relazione generale del Governo sullo stato dell'integrazione europea. La Relazione generale è elaborata dalla Commissione affari esteri, la quale, sentiti i Presidenti delle delegazioni parlamentari italiane alle Assemblee europee, presenta anche una relazione sull'attività di dette delegazioni. La Commissione affari esteri presenta altresì il testo di una mozione, sulla base della quale si svolge il dibattito. Non è ammessa la presentazione di ordini del giorno.

*Relazione.* — La modifica sopra suggerita al Regolamento del Senato è in relazione al disegno di legge ad essa strettamente connesso — e presentato dagli stessi proponenti — tendente a far obbligo al Governo di presentare non — come prevede l'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 871 — una relazione annuale al Parlamento limitatamente alla CEE ed alla CEEA, sibbene una Relazione generale sullo stato dell'integrazione europea nel suo complesso, e quindi con particolare riferimento, tra l'altro, anche alla CECA, al Consiglio d'Europa ed all'Unione europea occidentale. (Si veda, per maggiori particolari, la relazione al disegno di legge).

La ragione per cui di tale Relazione generale si chiede una discussione parlamentare — a differenza di quanto avviene in genere per le altre relazioni che il Governo presenta al Parlamento — e una discussione altrettanto approfondita quanto quella che si dedica al bilancio dello Stato, sta nell'importanza tutta particolare e senza confronti del tema in essa trattato. Col progredire dell'integrazione europea, infatti, settori sempre più vasti dell'attività economica statale vengono sottratti alle scelte nazionali e fatti dipendere da decisioni comunitarie, il che ha riflessi particolarmente gravi ed importanti, anche in campo parlamentare, giacchè alla perdita di competenze — legislative, di orientamento e stimo politico dell'Esecutivo, di controllo di quest'ultimo — da parte dei Parlamenti nazionali, non corrisponde una parallela acquisizione, quanto meno in misura adeguata, di analoghe competenze e funzioni da parte del Parlamento europeo o di altre Assemblee europee.

In sostanza, il processo integrativo appare condizionante sempre più le fondamentali decisioni, non solo economiche, ma anche politiche dei Paesi che ad esso partecipano. Da ciò l'opportunità che il Parlamento nazionale possa esaminarlo e discuterlo con la dovuta ponderazione, col necessario carattere di globalità, ed in sede appropriata ed autonoma.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente del Consiglio, a nome del Governo, presenta ogni anno al Parlamento, entro il 31 dicembre, una Relazione generale sullo stato dell'integrazione europea, concernente le tre Comunità europee, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea occidentale.

## Art. 2.

L'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 871, è abrogato.